

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
“SOSTENIBILITA’ INTEGRATA DEI SISTEMI AGRICOLI” (CLASSE LM-69)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 – Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 6
Art. 15 – Norme finali e transitorie	pag. 7

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in Sostenibilità Integrata dei Sistemi Agricoli LM-69, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita.
L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Sostenibilità Integrata dei Sistemi Agricoli di seguito indicato con CCdS che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione

1. I candidati che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o di un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a un’adeguata preparazione iniziale.
La valutazione ai fini dell’ammissione avviene in due fasi secondo quanto specificato ai commi seguenti.
Non è ammessa l’iscrizione con debiti formativi.
2. Fase uno – Valutazione dei requisiti curriculari previsti per l’accesso al CdS. Tali requisiti:
 - sono automaticamente posseduti dai laureati nella classe L-25 'Scienze e Tecnologie Agrarie e forestali' e laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie nella classe 20 del previgente ordinamento, o titolo equipollente conseguito all'estero;
 - sono posseduti anche dai candidati che hanno conseguito una laurea nelle classi: L-2 'Biotecnologie', L-13 'Scienze Biologiche', L-26 'Scienze e Tecnologie Alimentari', L-32 'Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura', L-38 'Scienze Zootecniche e Tecnologie della Produzione Animale' e corrispondenti classi del D.M. 509/1999 o titolo estero equipollente purché abbiano acquisito nel loro percorso universitario pregresso almeno 60 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari, distribuiti in almeno 6 di essi: settori

AGR: tutti tranne AGR/06; BIO: dal 01 al 07, nonché 09,10,11,13,18,19; CHIM: 01,03,06,10,11; ICAR: 06,15; IUS: 03,14; SECS-P/08.

Costituisce requisito di ammissione la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). La certificazione deve essere chiaramente verificabile dalla documentazione presentata; se il livello di inglese è conseguito durante un corso di laurea triennale la verifica avviene d'ufficio senza alcuna necessità di allegare attestati.

3. Il Presidente del CdS coadiuvato dai docenti tutor, verifica il possesso dei requisiti curriculari da parte dei candidati e se necessario può chiedere un'integrazione della documentazione prodotta. Se i requisiti di ammissione sono ritenuti rispettati, se ne dà comunicazione al candidato che potrà procedere alla successiva verifica della preparazione personale (Fase due) dalla quale sono esentati coloro che hanno conseguito la Laurea triennale con votazione pari o superiore a 106/110. Per coloro che hanno conseguito la laurea con punteggio fino a 105 si procede alla verifica dell'adeguatezza della preparazione personale (Fase due).

Nel caso invece in cui dalla disamina del curriculum emergano carenze rispetto ai requisiti, verranno comunicate al candidato le motivazioni che ne impediscono in quel momento l'iscrizione e potrà essere suggerito un percorso formativo atto ad integrare in maniera autonoma le competenze necessarie.

Le date delle sedute di verifica dei requisiti di ammissione vengono adeguatamente pubblicizzate mediante il sito web di Ateneo. Sia la registrazione ai servizi on-line sia la presentazione della domanda avvengono mediante il sistema di gestione informatizzato di Ateneo ESSE3. I candidati interessati alla valutazione della propria domanda di ammissione in una determinata seduta devono inviare la documentazione con almeno otto giorni di anticipo. Nei giorni successivi a ciascuna seduta verrà data comunicazione ai candidati in merito all'esito della propria domanda.

4. Fase due – Verifica della adeguatezza della preparazione personale. La preparazione personale dei candidati che hanno superato la Fase uno viene verificata attraverso un colloquio con la "Commissione valutazione conoscenze in ingresso" (a nomina del Consiglio di CdS). In tale ambito il candidato dovrà dimostrare capacità di comunicazione e di sintesi, nonché di essere in possesso di adeguate conoscenze relativamente al percorso formativo triennale concluso.

L'acquisizione dell'esito positivo della verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale è *conditio sine qua non* per procedere all'iscrizione al CdS; mentre in caso di esito negativo sarà possibile per il candidato ripetere la prova.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.unimore.it e sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina del CdS.

Prima dell'inizio dell'anno accademico sono resi noti, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.unimore.it/ e sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina "Didattica".

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) caratterizzanti;
- 2) affini o integrative;
- 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa nella scheda dell'insegnamento, disponibile sul sistema di gestione informatizzato di Ateneo ESSE3.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Non sono previsti accertamenti in itinere.

5. Le competenze acquisite (indicate nella scheda descrittiva di ciascun insegnamento al sito www.esse3.unimore.it) saranno verificate tramite esami le cui modalità sono anch'esse definite nelle schede degli insegnamenti. I risultati dei periodi di studio all'estero sono verificati dal CCdS o, su sua delega, dal Presidente del CdS e riconosciuti se coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

7. Per ogni attività formativa vengono fissati almeno sei appelli di verifica del profitto per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento). E' consentito fissare appelli per gli esami di profitto solo nei periodi in cui il calendario didattico non prevede lezioni. A questa regola è possibile derogare solo per gli studenti che hanno terminato le lezioni del secondo anno ma sono ancora in corso, per i quali possono essere previsti appelli fino al conseguimento della laurea. Inoltre, in qualunque momento possono essere fissati appelli per gli studenti fuori corso. Le date degli appelli sono rese note attraverso la bacheca esami di Esse3 (<https://www.esse3.unimore.it/Home.do>) con congruo anticipo.

Per gli studenti con disabilità o DSA, purché segnalati dai Servizi Disabilità-DSA e in conformità con la documentazione presentata che ne certifica lo stato, saranno erogate misure compensative (tempo aggiuntivo, suddivisione dell'esame in parziali, trasformare scritto in orale e viceversa, mappe concettuali, ecc., come di volta in volta suggerito dagli operatori del Servizio Accoglienza) per lezioni ed esami, fornito materiale didattico in formato alternativo, supporti tecnologici, tutorato specializzato.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 6 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU.
2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola Prova Finale non incorre nella decadenza agli studi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio della medesima Classe è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute, presentando l'apposita domanda entro il termine annualmente stabilito.
2. Per il trasferimento da Corsi di Studio appartenenti a classe diversa da quella di appartenenza del CdS è necessaria una verifica dei requisiti curriculari e delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, come indicato nell'Art. 2, commi 2 e 3 del presente regolamento.
3. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:
 - a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%;
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%;
 - c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica (accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), possono essere riconosciuti i CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente se i contenuti sono coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CdS;
 - d) se lo studente proviene da un Corso di studio erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 i riconoscimenti dei CFU conseguiti verranno valutati caso per caso.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

4. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti devono presentare un piano di studio individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti. Tutti gli studenti devono completare il piano di studio curriculare con la definizione delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a del D.M. 270/2004.

2. Gli insegnamenti possono essere individuati:

- a) nell'ambito di tutti gli insegnamenti attivi e degli insegnamenti a libera scelta erogati dal Dipartimento di Scienze della Vita, purché non già inseriti nel proprio piano di studi e senza sovrapposizione, anche parziale, dei contenuti d'esame.
- b) presso altri Dipartimenti dell'Ateneo. Di norma entro il 15 giugno dell'anno accademico in corso lo studente che intende scegliere come esami a libera scelta corsi impartiti presso altro Dipartimento dell'Ateneo deve chiedere l'autorizzazione al Consiglio del Corso di Studio, inoltrando la richiesta al Presidente che ne verifica l'eventuale sovrapposizione di contenuti con corsi impartiti dal CdS. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Presidente cui esporrà le motivazioni alla base delle proprie scelte in un colloquio i cui esiti verranno inseriti nel verbale del successivo consiglio del CdS.

Tali attività sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

3. Il CCdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 gennaio dell'anno accademico in corso.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, lo studente consegue la Laurea magistrale in Sostenibilità Integrata dei Sistemi Agricoli con il superamento di una prova finale che consiste nella redazione, presentazione e discussione di una tesi di laurea riguardante lo svolgimento di un consistente lavoro di ricerca sperimentale presso laboratori dell'Università di Modena e Reggio Emilia o presso altri laboratori pubblici e privati qualificati, sotto la guida di un docente, incaricato di seguire la preparazione dello studente. L'approccio e la natura del lavoro di tesi hanno caratteri distinti ma complementari a quelli del tirocinio nel quale lo studente è chiamato ad applicare conoscenza e comprensione acquisite, rafforzando le sue capacità professionali. La presentazione della tesi di laurea è svolta davanti ad una commissione di docenti nominata dal Consiglio di Dipartimento. L'elaborato, su richiesta dello studente e d'intesa con il docente relatore, potrà essere redatto e discusso in lingua inglese. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolta/a in lingua italiana.

2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore dell'Università di Modena e Reggio Emilia), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito al lavoro svolto alla commissione.

La scelta del progetto di tesi e del relativo relatore può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore vengono notificati in Consiglio di CdS dopo specifica comunicazione inviata dagli studenti interessati al Presidente del CdS

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno 7 membri, scelti tra i docenti dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

4. I CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus, in misura rispettivamente pari all'80% e al 20% del totale dei CFU assegnati alla prova finale.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Tutti gli studenti devono inviare al Presidente del CdS entro e non oltre 10 giorni dalla seduta di Laurea la tesi completa (in formato pdf) che verrà inviata ai commissari dell'esame di laurea contestualmente alla convocazione.

4. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è

sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

- a) della media ponderata per il numero dei CFU dei voti conseguiti in tutti gli esami, trasformata in centodecimi;
- b) del punteggio attribuito al tempo impiegato per il conseguimento della laurea (distinguendo tra studenti in corso e fuori corso) con l'attribuzione di 1 punto ai soli studenti in corso;
- c) del punteggio attribuito alle lodi, valutate ciascuna con punti 0,2 fino a un massimo di 2 punti;
- d) di punti 1 di merito, qualora riconosciuti per i periodi di studio all'estero autorizzati dal CCdS;
- e) di 1 punto attribuibile a tutti coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment" di Ateneo;
- f) dell'incremento di voto, espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale pari ad un massimo di 7 punti (dei quali 3 punti sono attribuiti dal relatore di tesi e 4 dalla commissione: l'incremento di voto è dato dalla somma del punteggio attribuito dal docente relatore e della media dei punteggi attribuiti dagli altri membri della commissione di laurea).

Per i candidati che arrivino ad una valutazione complessiva (comprensiva di arrotondamento) di almeno 113/110 può essere proposta la lode (indipendentemente dal fatto che siano in corso o fuori corso e dal fatto che abbiano/non abbiano ottenuto lodi negli esami di profitto sostenuti). La lode può essere attribuita solo con giudizio unanime della commissione.

Per i candidati che arrivino a una valutazione complessiva (comprensiva di arrotondamento) di almeno 119/110 può essere proposto dalla Commissione l'encomio (solamente se lo studente è in corso). La proposta di encomio può essere avanzata solo con giudizio unanime della Commissione di Laurea ed è attribuito dalla Commissione stessa su delega del Consiglio di Dipartimento

5. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. IL CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei documenti di riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di Assicurazione della Qualità dal gruppo di gestione AQ (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione Paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei documenti di riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo sono pubblicati e aggiornati sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.dsv.unimore.it.
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di

coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.